

Roma, 18 ottobre 1999

**CIRCOLARE N. 138/1999****OGGETTO: AMBIENTE - TRASPORTO RIFIUTI - DELIBERE DEL COMITATO NAZIONALE ALBO GESTORI DEL 16.7.1999 E DEL 2.8.1999.**

Con le due delibere in oggetto sono stati forniti chiarimenti in merito all'iscrizione all'*Albo gestori rifiuti* a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n.406/98. In particolare le delibere hanno preso in esame gli aspetti concernenti i requisiti del *responsabile tecnico* che, come e' noto, ciascuna impresa di trasporto rifiuti e' tenuta a nominare per potersi iscrivere all'Albo, nonche' l'adeguamento al nuovo regime delle vecchie iscrizioni avvenute secondo la regolamentazione precedente (D.M. 324/92).

**Responsabile tecnico** - Sono stati semplificati i requisiti atti a dimostrare il possesso della qualificazione professionale da parte del responsabile tecnico. Ferma restando la necessita' di una adeguata esperienza maturata nel campo del trasporto rifiuti, detta qualificazione potra' infatti essere dimostrata o, come e' avvenuto sino ad oggi, attraverso il possesso di un idoneo titolo di studio ovvero, in alternativa, mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione tenuti dalle regioni o da istituti da queste riconosciuti. Al riguardo la delibera del 16.7.99 ha precisato i contenuti dei corsi a secondo della *categoria* di iscrizione all'Albo nonche' le modalita' di svolgimento degli stessi.

Per facilitare l'esercizio dell'attivita' da parte delle imprese che trasportano quantita' minime di rifiuti, e' stato inoltre stabilito che in casi particolari la nomina del responsabile tecnico possa prescindere dalla maturazione di un'esperienza specifica e avvenire quindi semplicemente sulla base del titolo di studio o della frequenza di un corso di formazione.

**Aggiornamento delle iscrizioni** - Con la delibera del 2.8.99 sono state impartite direttive alle sezioni regionali dell'Albo affinche' procedano all'aggiornamento delle iscrizioni alla luce delle nuove *categorie e classi di iscrizione* introdotte dal citato D.M. 406/98. In particolare l'aggiornamento verra' richiesto direttamente dalle suddette sezioni alle imprese interessate le quali avranno 90 giorni di tempo per rispondere utilizzando i modelli allegati alla stessa delibera.

- Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. 11/1999*

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA